



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



*presso il
Ministero della Giustizia*

Audizioni sul Correttivo al Codice dei Contratti

**VIII Commissione Senato
(Ambiente, Lavori Pubblici)**
martedì 26 novembre 2024

**VIII Commissione Camera dei Deputati
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)**
giovedì 28 novembre 2024

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Angelo Domenico Perrini	Presidente
Remo Giulio Vaudano	Vice Presidente Vicario
Elio Masciovecchio	Vice Presidente
Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere Segretario
Irene Sassetti	Consigliere Tesoriere
Carla Capiello	Consigliere
Sandro Catta	Consigliere
Ippolita Chiarolini	Consigliere
Domenico Condelli	Consigliere
Edoardo Cosenza	Consigliere
Felice Monaco	Consigliere
Tiziana Petrillo	Consigliere
Alberto Romagnoli	Consigliere
Deborah Savio	Consigliere
Luca Scappini	Consigliere

Indice generale

PREMESSA.....	4
PROPOSTE EMENDATIVE AL CORRETTIVO	6
Proposta di armonizzazione D.Lgs 36/2023 con L. 49/2023	6
Ulteriore soglia temporale all'applicazione del BIM.....	7
Riconoscimento degli incentivi per i dirigenti tecnici	8
Integrazione sulla gestione delle riserve.....	9
Prestazioni professionali non ricomprese nelle aliquote del Decreto Parametri	9
Accordo quadro.....	10
Concorsi di progettazione.....	10
Risoluzione del conflitto di attribuzioni del RUP	11
Rappresentanza delle categorie professionali nella Cabina di Regia.....	12

PREMESSA

Il Codice dei Contratti, a poco più di un anno dall'entrata in vigore, rappresenta uno strumento denso di innovazioni e volontà di semplificazione e, al contempo, alcune previsioni la cui applicazione ha suggerito la necessità di introdurre correttivi o integrazioni.

Sulle varie tematiche del Codice il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è più volte espresso, partecipando in numerosi tavoli di lavoro. L'estremo interesse al tema è dato dall'articolata composizione della categoria e dal fatto che gli iscritti rappresentano coloro che più di tutti applicano le previsioni della norma nella propria attività quotidiana.

Come emerge dal rapporto annuale reso pubblico dal nostro Centro Studi continua a crescere il numero di Ingegneri iscritti all'Albo professionale. All'inizio del 2024 è stato registrato un saldo positivo rispetto al 2023. La platea complessiva ha superato, infatti, la soglia dei 250 mila iscritti, con un incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente.

L'88,3% degli ingegneri iscritti alla sezione A e il 60,7% degli ingegneri juniores iscritti alla sezione B appartengono al settore civile ed ambientale. Per quanto concerne gli iscritti della sezione A, il dato è tuttavia condizionato dalla presenza di oltre 140 mila iscritti del vecchio ordinamento che avevano la possibilità di iscriversi a tutti e tre i settori. Ma anche limitando l'osservazione ai soli ingegneri del nuovo ordinamento iscritti ad un solo settore, si rileva un ampio divario tra il civile ed ambientale e gli altri due settori: il 71% degli iscritti "monosettoriali" appartiene infatti al settore civile ed ambientale contro il 22% di quello industriale ed il 7% di quello dell'Informazione.

Questi numeri consentono immediatamente di comprendere quanto sia di interesse la tematica dei lavori pubblici per la categoria degli ingegneri.

Preme qui rammentare che il Consiglio degli Nazionale Ingegneri (CNI) è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli Ingegneri volto a tutelare la società civile. Il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.

Il CNI svolge pertanto un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere

nei processi d'evoluzione e cambiamento.

Dall'ultimo report inarCASSA in Cifre si ottiene che, su 252.043 iscritti agli Ordini nel 2023, solo 82.484 risultano iscritti ad inarCASSA. Si evince pertanto quanto sia articolata la composizione della categoria, che contempla una nutrita presenza di dipendenti pubblici e privati, a fronte di circa un terzo degli iscritti che svolge la professione in modalità prevalente o esclusiva.

Alla luce di quanto sopra si comprende quanto la categoria si immersa nel sistema delle opere pubbliche, intervenendo in tutte le fasi, dalla programmazione alla gestione, risultando di fatto il principale osservatorio sull'efficacia della norma nell'applicazione concreta.

Il presente documento vuole pertanto sintetizzare le valutazioni del Consiglio Nazionale degli sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

PROPOSTE EMENDATIVE AL CORRETTIVO

Sulla base di quanto detto si propongono di seguito alcune modifiche da apportare all'articolato del Correttivo al DLgs 36/2023.

Proposta di armonizzazione D.Lgs 36/2023 con L. 49/2023

L'attuale formulazione dell'art. 8 non chiarisce definitivamente il coordinamento con L. 49/2023, successiva all'entrata in vigore del codice. Inoltre, l'applicazione che viene data dell'equo compenso nel Correttivo, con le modifiche proposte all'art. 41 ed all'allegato I.13, rispetto all'attuale formulazione, dovrebbe disincentivare maggiormente il ricorso ai parametri economici rispetto a quelli qualitativi. Ciò si potrebbe garantire diminuendo il peso della parte comprimibile del corrispettivo a favore di quella incomprimibile, nonché diminuendo il peso della componente economica dell'offerta e limitando l'esponente α al valore massimo 0,2.

Si segnala inoltre che nel testo definitivo dello Schema è presente un errore nella scrittura della formula non lineare dell'Articolo 2 bis) dell'allegato I.13, dove il coefficiente α non è riportato correttamente in posizione che ne definisca chiaramente il valore esponenziale. Occorre nella medesima formula specificare anche l'applicazione per il caso di coincidenza tra R_i e R_{med} .

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
Art. 8 Comma 2.	Art. 8 Comma 2. 2. I servizi di ingegneria ed architettura e, più generalmente, le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso, secondo le previsioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49. ...
Art. 41 Comma 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:	Art. 41 Comma 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

<p>a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.</p>	<p>a) per il 70 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>b) il restante 30 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 20 per cento.</p>
<p>Allegato I.13 - Articolo 2 bis). 1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare: Se $Ri < Rmed$ $PEi = (Ri/Rmed)^\alpha * X$ Se $Ri > Rmed$ $PEi = X$ ove: • PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo; • Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo; • $Rmed$= media ribassi offerti; • α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3; • X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.".</p>	<p>Allegato I.13 - Articolo 2 bis). 1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare: Se $Ri < Rmed$ $PEi = (Ri/Rmed)^\alpha * X$ Se $Ri > Rmed$ $PEi = X$ ove: • PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo; • Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo; • $Rmed$= media ribassi offerti; • α = coefficiente esponenziale variabile da 0,1 a 0,2; • X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20.".</p>

Ulteriore soglia temporale all'applicazione del BIM

Il Correttivo, per venire incontro alle difficoltà della pubblica amministrazione e di tutta la filiera delle costruzioni nel rispetto delle previsioni dell'introduzione della gestione informativa all'interno del mondo delle opere pubbliche introduce un innalzamento della soglia economica per l'obbligatorietà di tale metodologia. Se tale innalzamento consentirà di assorbire i ritardi menzionati rischia di essere penalizzante per l'applicazione di un'utile innovazione al settore delle opere pubbliche e alla gestione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale. Si propone pertanto l'introduzione di ulteriore soglia temporale, che abbassi nuovamente il limite economico di applicazione della gestione informativa.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 43 Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1,</p>	<p>Art. 43 Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1,</p>

<p>lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</p>	<p>lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 500 mila euro. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non si applicano agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</p>
--	--

Riconoscimento degli incentivi per i dirigenti tecnici

Il Correttivo, nella originaria formulazione proposta dal MIT al Governo, prevedeva l'eliminazione dell'esclusione dei dirigenti tecnici tra i destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice. Nella versione bollinata tale previsione è stata omessa. I dirigenti nella Pubblica Amministrazione spesso svolgono anche attività di RUP e hanno grandissime responsabilità, in molti casi difficilmente riscontrabili in altri servizi e realtà professionali. Gli ingegneri impegnati nella PA governano progetti del valore di decine di milioni di euro con responsabilità individuali penali, civili, amministrative ed erariali. È quindi giusto che chi ha così tante responsabilità, abbia anche equa valorizzazione economica del proprio impegno lavorativo.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 45 Comma 4.</p>	<p>Art. 45 Comma 4. 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma</p>

	non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.
--	--

Integrazione sulla gestione delle riserve

L'allegato II.14 non chiarisce i termini in cui l'appaltatore può esplicitare la formulazione delle riserve, nonché delle conseguenti controdeduzioni del Direttore dei Lavori, prima previsti in giorni 15 dal DPR 207/2010, demandando queste scelte a previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Al fine di evitare problematiche interpretative o applicazioni diffusamente difformi è opportuno introdurre apposita previsione. Il Correttivo, nell'attuale formulazione, non pone rimedio a tale lacuna.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
Allegato II.14 - Articolo 7 Commi 2 bis e 2 ter.	<p>Allegato II.14 - Articolo 7 Commi 2 bis e 2 ter.</p> <p>2bis. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.</p> <p>2 ter. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.</p>

Prestazioni professionali non ricomprese nelle aliquote del Decreto Parametri

Il Codice ha previsto una serie di prestazioni nuove non precedentemente contemplate nel Decreto Parametri, che si aggiungono a quelle disposte da normative recenti, che impongono la redazione di numerose relazioni e studi specialistici all'interno del progetto di opera pubblica, quali: DOCFAP, valutazione e proposte di eliminazione del gas radon, relazione CAM, capitolato informativo, studi di impatto e clima acustico, progettazioni antincendio di tipo prestazionale, piani di monitoraggio, etc... Tali prestazioni non hanno una corrispondente aliquota nell'allegato I.13. Il Correttivo, nell'attuale formulazione, non pone rimedio a tale lacuna.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
Allegato I.13 - Art. 2 Comma 6.	<p>Allegato I.13 - Art. 2 Comma 6.</p> <p>6. Per la determinazione del corrispettivo per prestazioni introdotte dal presente codice o da recenti normative non ricomprese nelle tavole allegate al D.M. 17 giugno 2016, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese</p>

	<p>nelle medesime tavole. Per altre prestazioni non determinabili ai sensi del precedente periodo, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori dell'art.6) comma 2) del D.M. 17 giugno 2016.</p>
--	---

Accordo quadro

L'art. 59 che definisce l'Accordo quadro non si coordina con l'art. 58 che promuove – in aderenza ai principi europei – la suddivisione in lotti per favorire le imprese piccole e medie. Nato per soddisfare le esigenze di acquisto standardizzate, l'Accordo quadro viene ampiamente utilizzato per affidare i servizi di ingegneria e architettura che, per loro natura, sono servizi intellettuali e non standardizzabili.

Il ricorso all'Accordo quadro per l'affidamento dei servizi intellettuali ed in particolare dei SIA deve essere fortemente limitato.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 59 Comma 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'equilibrio di ciascun contratto. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.</p>	<p>Art. 59 Comma 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'equilibrio di ciascun contratto. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. Relativamente ai servizi di ingegneria ed architettura può essere previsto solo per attività di manutenzione ordinaria e comunque per attività progettuali fortemente ripetitive.</p>

Concorsi di progettazione

In ordine ai concorsi di progettazione si ritiene che il Codice debba essere modificato nel senso di prediligere la tipologia del concorso in due fasi (identificative la prima della fase di ideazione e la

seconda della fase di progettazione vera e propria) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.

In ogni caso, anche nella forma attuale, si ritiene di dover favorire la partecipazione ai giovani professionisti, garantendo la possibilità di poter successivamente risultare incaricati dell'attività professionale avvalendosi dei requisiti di altri professionisti.

Il Correttivo, nell'attuale formulazione, non pone rimedio a tale lacuna.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
Art. 46 Commi 2 e 3.	<p>Art. 46 Commi 2 e 3.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, dimostrabili, dopo la proclamazione, anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 o mediante avvalimento. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>...</p>

Risoluzione del conflitto di attribuzioni del RUP

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.2 Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Per l'art.

34 dell'allegato I.7, al comma 2, l'attività di verifica è effettuata, per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice. Per il comma 3 del medesimo articolo lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Il RUP si trova pertanto per le opere al di sotto del milione di euro nella condizione di dover svolgere contemporaneamente anche il ruolo di progettista e verificatore del progetto, fattispecie dichiarata incompatibile dal Codice. Il Correttivo, nell'attuale formulazione, non pone rimedio a tale lacuna.

Si propone pertanto una modifica all'articolato che contempra la fattispecie.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
Allegato I.7 - Art. 34 Comma 2.	Allegato I.7 - Art. 34 Comma 2. 2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, anche dal responsabile unico del progetto, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, eventualmente anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

Rappresentanza delle categorie professionali nella Cabina di Regia

Infine si avanza la richiesta di modifica dell'allegato V.3 che sancisce la composizione della Cabina di Regia. Questa è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del Codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche. Allo stato attuale si prevede la possibilità per il presidente di convocare gli Ordini secondo necessità.

Dal momento che gli Ordini sono enti pubblici composti in maniera equivalente da pubblici funzionari,

dipendenti di operatori economici privati e liberi professionisti, essi rappresentano l'intera filiera che di fatto applica il Codice. Si ritiene utile pertanto una modifica all'art. 1 dell'allegato V.3, rendendo componente effettivo della Cabina di Regia un rappresentante per ciascun Consiglio Nazionale delle Professioni Tecniche. Si osserva peraltro che già il legislatore è intervenuto nella modifica dell'allegato estendendo con DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 (in G.U. 19/09/2023, n.219) l'estensione da uno a tre la rappresentanza della Conferenza Unificata. Il Correttivo, nell'attuale formulazione, amplia ulteriormente la composizione, senza però tener conto delle categorie professionali.

Si propone pertanto una modifica all'articolato che contempra la fattispecie.

TESTO ATTUALE CORRETTIVO	TESTO MODIFICATO
<p>Allegato V.3 - Art. 1. 1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da: a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy; f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione; h) un rappresentante del Ministro del turismo; i) un rappresentante del Ministro della cultura; l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione; m) tre rappresentanti della Conferenza unificata; n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito; n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR.</p>	<p>Allegato V.3 - Art. 1. 1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da: a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy; f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione; h) un rappresentante del Ministro del turismo; i) un rappresentante del Ministro della cultura; l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione; m) tre rappresentanti della Conferenza unificata; n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito; n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR; o) un rappresentante per ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate delle aree tecniche e scientifiche.</p>